

NOVITA' LEGISLATIVE

Gennaio 2014

sommario

1. Detrazione 55% - 65% - 50% (risparmio energetico)	pag. 2
2. Detrazione 36% - 40% - 50% (ristrutturazioni edilizie)	pag. 2
3. Mini Imu prima casa (24/01/2014)	pag. 3
4. Mod. 730 – crediti superiori a 4mila euro	pag. 3
5. Leasing - novità	pag. 4
6. Compravendite – notaio – prezzo di custodia	pag. 5
7. Imposte di registro, ipotecarie e catastali	pag. 5
8. Crediti erariali oltre 15mila euro: visto di conformità	pag. 6
9. Deducibilità Imu – fabbricati strumentali	pag. 7
10. Case non locate e Irpef	pag. 7
11. Gestione separata Inps	pag. 8
12. Ivafe	pag. 8
13. Locazioni abitative e pagamenti con mezzi tracciabili	pag. 8
14. Antiriciclaggio: verifiche rafforzate	pag. 9
15. Spesometro 2012: proroga	pag. 9
16. Beni societari in uso ai soci – finanziamenti dei soci: proroga	pag. 9
17. Irap: deduzione per incrementi occupazionali	pag. 10
18. Rivalutazione terreni edificabili e partecipazioni	pag. 11
19. Detraibilità polizze vita e infortuni	pag. 11
20. Contributo sanitario e assicurazioni RC auto	pag. 12
21. Interessi legali: 1,00% dal 01/01/2014	pag. 12
22. ACE (Allowance for Corporate Equity)	pag. 13
23. Registratori di cassa – abolita la dichiarazione cartacea	pag. 13
24. Modello F24 Elide – locazioni	pag. 14
25. Distributori automatici: Iva 10% per alimenti e bevande	pag. 14
26. Credito d'imposta per acquisto di libri	pag. 15

1 DETRAZIONE 55% - 65% - 50% (RISPARMIO ENERGETICO)

La detrazione Irpef e Ires del 55% sugli interventi per il risparmio energetico degli edifici, (che dal 6 giugno 2013 è stata aumentata al 65%) sarebbe scaduta il 31.12.2013, ma la legge di stabilità 2014 ha previsto la sua proroga fino al 31 dicembre 2014, sempre con la percentuale maggiorata del 65% e fino alla fine del 2015 con la percentuale ridotta al 50%. Per gli interventi sul risparmio energetico relativi a parti comuni degli edifici condominiali la detrazione del 65% per i lavori sul risparmio energetico è stata prorogata non fino al 31 dicembre 2014, ma fino al 30 giugno 2015. Successivamente, e fino al 30 giugno 2016, la detrazione sarà del 50%, sempre con le regole e le procedure previste per il bonus del 65% (comunicazione all'Enea, bonifico parlante con la legge n. 296/2006).

Si segnala che se i lavori proseguono tra un anno e l'altro, entro il novantesimo giorno successivo al termine di ciascun periodo d'imposta, il contribuente deve inviare telematicamente un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate, indicando l'ammontare di quanto ha pagato nell'anno precedente.

2 DETRAZIONE 36% - 40% - 50% (RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE)

La legge di stabilità 2014 ha prorogato la detrazione del 50% sulle ristrutturazioni edilizie. Attualmente, quindi, i contribuenti possono fruire dell'agevolazione con queste tempistiche:

- per il periodo d'imposta 2013 e 2014, la detrazione è pari al 50% delle spese sostenute, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
- dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 la detrazione è del 40%, sempre con il limite dei 96 mila euro;
- dal 1° gennaio 2016 la detrazione diventa del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.

E' importante precisare che bisogna considerare, in caso di mera prosecuzione dei lavori, le spese sostenute negli anni precedenti ai fini del rispetto del limite dei 48-96 mila euro.

3 MINI IMU PRIMA CASA (24/01/2014)

Il decreto Imu (decreto legge n. 133/2013) che ha cancellato la seconda rata sull'abitazione principale ha però previsto la copertura, da parte dei contribuenti, del 40% della differenza tra l'aliquota Imu 2013 deliberata da ciascun Comune per l'abitazione principale e l'aliquota Imu standard (0,4%).

Il termine per il pagamento è stato fissato dalla legge di stabilità 2014 al 24 gennaio 2014.

4 MOD. 730 – CREDITI SUPERIORI A 4MILA EURO

A seguito di modifiche normative riguardanti il modello 730 e introdotte dalla legge di stabilità 2014 la restituzione di somme per importi superiori a 4mila euro sarà fatta dall'Agenzia delle Entrate e non più dal sostituto d'imposta, datore di lavoro o ente pensionistico.

A partire dai modelli 730 che saranno presentati nel 2014 e, quindi, a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2013, entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la presentazione online dei modelli 730, l'Agenzia delle Entrate effettuerà controlli preventivi in caso di rimborsi spettanti per importi superiori a 4mila euro, anche se derivanti da crediti di precedenti dichiarazioni. Al termine delle operazioni di controllo, il rimborso sarà erogato dall'Agenzia delle Entrate.

Considerando che, di norma, i modelli 730 devono essere presentati in via telematica dal sostituto d'imposta o dal Centro di assistenza fiscale entro il 30 giugno, i rimborsi scaturenti dal modello 730 per importi superiori a 4mila euro, nella migliore delle ipotesi, potranno essere effettuati entro la fine dell'anno.

5 LEASING – NOVITA'

Con la legge di stabilità 2014 il legislatore fiscale è intervenuto nuovamente per rendere più appetibile il finanziamento degli investimenti attraverso il leasing.

In particolare è stato ridotto da due terzi alla metà del tempo di ammortamento il periodo minimo di deduzione dei canoni da parte delle imprese utilizzatrici.

Per gli immobili, in luogo del precedente periodo variabile in funzione del coefficiente di ammortamento (e pari comunque a 18 anni per le società che utilizzano l'aliquota 3%) viene fissata una deducibilità su un arco di 12 anni.

Le novità riguardano i contratti di leasing stipulati dal 1° gennaio 2014.

Riguardo i professionisti la legge di stabilità non tocca il periodo di deduzione minimo dei canoni di leasing aventi ad oggetto beni mobili che, per i professionisti, era già fissato al 50% del periodo di ammortamento.

Viene invece riscritta la parte dell'articolo 54, comma 2, del Tuir riguardante i leasing di immobili strumentali, stabilendo espressamente la deduzione dei canoni su un arco di 12 anni. Questo chiaro intervento normativo elimina ogni possibile dubbio circa la perdurante validità della norma contenuta nella legge n. 296/2006 che aveva disposto la deducibilità dei leasing immobiliari dei lavoratori autonomi solo per i contratti sottoscritti nel triennio 2007 - 2009, norma che ora deve intendersi di fatto abrogata.

Per i contratti stipulati dal 2014, i professionisti potranno dunque dedurre i canoni di immobili utilizzati esclusivamente nell'attività professionale applicando, come le imprese, il periodo temporale minimo di 12 anni.

A fronte di queste nuove norme favorevoli ai contribuenti viene introdotta, a partire dal 1° gennaio 2014, un'imposta di registro del 4% sulle cessioni, da parte degli utilizzatori, dei contratti di leasing su immobili strumentali (gruppi catastali B, C, D, E e categoria A10).

6 COMPRAVENDITE – NOTAIO – PREZZO DI CUSTODIA

L'articolo 1, comma 63 e seguenti, della legge di stabilità 2014 prescrive che il prezzo pagato in occasione della firma di un contratto di compravendita di immobili o di aziende non sarà più corrisposto direttamente dall'acquirente al venditore: l'acquirente depositerà il prezzo nelle mani del notaio rogante e il notaio lo trasmetterà al venditore una volta che il contratto sia stato sottoposto alla prescritta pubblicità nei Registri immobiliari o nel Registro delle imprese.

Questa normativa, imponendo la consegna del denaro al venditore non al momento della firma del contratto, ma solo una volta che il contratto sia inserito nei pubblici registri, è importante perché se è vero che la firma del contratto provoca il passaggio della proprietà dell'immobile dal venditore all'acquirente, è pure vero che l'acquirente consegue la sicurezza del suo acquisto solo con l'esecuzione delle formalità pubblicitarie.

Il motivo è che il nostro Codice Civile dispone che se Tizio mette in atto una truffa vendendo lo stesso immobile a Caio prima e a Sempronio poi, tra Caio e Sempronio prevale non chi abbia comprato per primo, ma chi abbia per primo trascritto il contratto nei registri immobiliari.

La normativa in questione tuttavia non è immediatamente operativa, poiché, per l'entrata in vigore c'è bisogno dell'emanazione di un regolamento attuativo (che dovrebbe avvenire entro 120 giorni a partire dal 1° gennaio 2014).

7 IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIE E CATASTALI

Dal 1° gennaio 2014 viene modificata la tassazione dei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di beni immobili a titolo oneroso.

Innanzitutto occorre rilevare che si riduce l'imposta di registro per l'acquisto della prima casa dal 3 al 2% (ma con un minimo di mille euro). Cambiano, inoltre, i requisiti "di lusso" in presenza dei quali l'agevolazione prima casa non è applicabile: in precedenza si guardava alle caratteristiche elencate in un d.m. Lavori Pubblici del 1969 (sono "di lusso", principalmente, le case aventi una consistente superficie, a prescindere da qualsiasi altra caratteristica); dal 1° gennaio 2014, invece, sotto il profilo dell'imposta di registro, sono considerate "di lusso", e quindi non agevolabili, le sole unità immobiliari classificate in

Catasto nelle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli), a prescindere dalle loro specifiche caratteristiche.

In estrema sintesi a partire dal 1° gennaio 2014, le cessioni di beni immobili soggette ad imposta di registro in misura proporzionale, scontano le seguenti aliquote:

- 2% se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione (ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9) aventi i requisiti prima casa e relative pertinenze con i limiti già esistenti;
- 9% tutte le altre cessioni (comprese quelle aventi ad oggetto terreni agricoli o edificabili)

In ogni caso l'imposta di registro non può essere inferiore a mille euro.

Le medesime cessioni sono dal 01.01.2014 soggette ad imposta ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna.

8 CREDITI ERARIALI OLTRE 15MILA EURO: VISTO DI CONFORMITA'

Con l'articolo 1, comma 574, della legge di stabilità per il 2014 viene modificata la normativa riguardante la compensazione delle imposte sui redditi e dell'Irap.

Si stabilisce, infatti, che a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 i contribuenti che usano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle addizionali, alle ritenute alle fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'Irap, per importi superiori a 15mila euro annui, devono chiedere l'apposizione del visto di conformità.

La norma, a differenza delle compensazioni in materia d'Iva, non prevede altre limitazioni. Ai fini Iva, l'articolo 17, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 241/1997, dispone, infatti, che la compensazione del credito annuale Iva, per importi superiori a 5mila euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

Analoga disposizione non è invece prevista dalla legge di stabilità per il 2014 per le compensazioni dei crediti Irpef, Ires e Irap. Questo significa che, in attesa dei chiarimenti delle Entrate, la compensazione di questi ultimi crediti (Irpef, Ires, addizionali, Irap, ritenute e imposte sostitutive) per importi superiori a 15mila euro dovrebbe essere possibile dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del credito.

E' da precisare che l'obbligo di apposizione del visto di conformità riguarda solo le dichiarazioni dalle quali emergono crediti che si intendono utilizzare in compensazione per importi superiori a 15mila euro.

Con l'apposizione del visto il commercialista conferma che i dati delle dichiarazioni dalle quali emerge il credito sono conformi alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili.

9 DEDUCIBILITA' IMU – FABBRICATI STRUMENTALI

A seguito di modifiche normative introdotte dalla legge di stabilità 2014 l'Imu sui fabbricati strumentali diventa parzialmente deducibile dal reddito d'impresa e dal reddito di lavoro autonomo.

Per il 2013 la deducibilità sarà pari al 30%.

A partire dal 2014 la deducibilità sarà del 20%.

Resta invece ferma l'indeducibilità dell'Imu ai fini dell'Irap.

10 CASE NON LOCATE E IRPEF

La legge di stabilità 2014 ha introdotto una modifica peggiorativa per gli immobili non locati.

Nella precedente normativa le case sfitte, da un lato erano soggette ad Imu, ma dall'altro non erano soggette ad imposizione Irpef (che era assorbita dall'Imu).

Con una disposizione avente efficacia già dal 2013, la legge di stabilità ha ripristinato in parte la doppia imposizione.

Si prevede, infatti, che il reddito delle unità a destinazione abitativa non locata e situate nello stesso comune dell'abitazione principale concorra a formare reddito imponibile Irpef nella misura del 50 per cento. La condizione di unità immobiliare non locata si verifica, ad esempio, per gli immobili concessi in comodato a parenti. Ne deriva che anche per questi sarà dovuta l'Irpef in misura pari alla metà, con effetto retroattivo dal 2013.

Il discrimine è rappresentato dal fatto che la casa non locata sia ubicata nello stesso comune dell'abitazione principale.

Questo significa che la seconda casa al mare o in montagna, continuerà a non pagare alcunché a titolo di Irpef.

11 GESTIONE SEPARATA INPS

Per l'anno 2014 l'aliquota contributiva dei lavoratori autonomi titolari di partita Iva ed iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps rimane al 27,72%.

Per gli altri iscritti in via esclusiva (Co.Co.Co., Co.Co.Pro.) invece dal 1° gennaio 2014, l'aliquota aumenta di un punto percentuale e passa al 28,72%.

Per gli iscritti alla gestione separata che sono o titolari di pensione o iscritti anche ad altra cassa di previdenza l'aliquota passa dal 21% al 22%.

12 IVAFE

L'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (Ivafe) è stata introdotta dall'articolo 19, comma 18 del decreto legge n. 201/2011.

La legge di stabilità per il 2014 ha incrementato l'aliquota relativa all'Ivafe che passerà dall'1,5 per mille per il 2013 al 2 per mille per il 2014.

L'imposta proporzionale si applica agli investimenti finanziari detenuti oltreconfine.

E' da segnalare invece che le disponibilità liquide detenute su conti correnti esteri sono assoggettate ad un'imposta fissa di 34,20 euro, se la giacenza media registrata sul conto è superiore a 5mila euro su base annua.

13 LOCAZIONI ABITATIVE E PAGAMENTI CON MEZZI TRACCIABILI

La legge di stabilità 2014, all'art. 1, commi 49 e 50 ha disposto, in deroga al limite di 1.000 euro per i pagamenti in contanti (art. 49, D.Lgs. n. 231/97), l'obbligo di effettuare il pagamento dei canoni di locazione di immobili abitativi, a prescindere dal relativo ammontare, con mezzi di pagamento diversi dal contante (ad esempio, bonifico bancario, assegno, carta di credito, etc.) in grado di assicurare la tracciabilità.

E' da precisare che tale disposizione non opera per le locazioni commerciali.

14 ANTIRICICLAGGIO: VERIFICHE RAFFORZATE

Con provvedimento 3 aprile 2013 la Banca d'Italia ha dato attuazione alle disposizioni che prevedevano un'adeguata e rafforzata verifica della clientela ai sensi dell'art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 231/2007. Tali disposizioni attuative sono entrate in vigore il 1° gennaio 2014.

A decorrere da tale data, gli intermediari finanziari sono obbligati ad operare un'adeguata verifica verso quei soggetti che effettuano depositi, prelievi ed operazioni di pagamento per importi unitari superiori a 2.500 euro a condizione che tale limite sia superato con l'impiego di banconote di taglio pari a 200 o 500 euro.

Secondo la Banca d'Italia, infatti, l'utilizzo di banconote di grosso taglio presenta un maggiore rischio di riciclaggio poiché favorisce le transazioni finanziarie non tracciabili.

15 SPESOMETRO 2012: PROROGA

Con i due comunicati stampa di novembre 2013 l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che i soggetti che devono trasmettere la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva relative all'anno 2012 (c.d. spesometro), la cui scadenza è stabilita, per chi effettua la liquidazione mensile, al 12 novembre 2013 e per tutti gli altri, al 21 novembre 2013, hanno più tempo per effettuare l'invio dei dati attraverso i canali telematici Entratel o Fisconline, che rimarranno aperti fino al 31 gennaio 2014.

16 BENI SOCIETARI IN USO AI SOCI – FINANZIAMENTI DEI SOCI: PROROGA

Con due provvedimenti di agosto 2013 l'Agenzia delle Entrate ha previsto due autonome comunicazioni:

- per i beni assegnati in uso ai soci;
- per i finanziamenti e le capitalizzazioni dei soci persone fisiche.

Per i beni concessi ai soci la comunicazione ha ad oggetto solo le fattispecie che possono generare un reddito tassabile per il socio e dunque i casi in cui sussiste una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato dello stesso. Se dunque il socio paga un prezzo pari o superiore al valore normale del servizio, la società

non deve procedere ad alcuna comunicazione. Evitano la comunicazione tutti i beni che i soci utilizzano nella loro veste di amministratori, dipendenti o lavoratori autonomi.

Sono esclusi dalla comunicazione i beni (diversi da autovetture ed altri veicoli soggetti a registrazione, unità da diporto, aeromobili e immobili) concessi in godimento ai soci il cui valore di mercato è inferiore a 3.000 euro, al netto dell'Iva.

Riguardo i finanziamenti il monitoraggio riguarda solo le somme versate dai soci persone fisiche e viene altresì introdotta una soglia di 3.600 euro al di sotto della quale la comunicazione non va predisposta.

Sia per i beni sia per i finanziamenti riguardanti l'anno 2012 la comunicazione era da trasmettere telematicamente entro il 12 dicembre 2013.

Con un comunicato stampa emesso a dicembre 2013 l'Agenzia delle Entrate ha prorogato tale termine al 31 gennaio 2014.

17 IRAP: DEDUZIONE PER INCREMENTI OCCUPAZIONALI

Per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 132, della legge n. 147/2013 all'art. 11, comma 4 quater, del decreto legislativo n. 446/1997 a partire dall'esercizio 2014 è prevista una nuova deduzione Irap del costo del personale (assunto con contratto a tempo indeterminato) che costituisce incremento della base occupazionale rispetto al personale mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente.

La deduzione spetta fino a 15mila euro per ciascun nuovo dipendente assunto ed è, in ogni caso, limitata all'incremento complessivo del costo del personale di cui alle voci B.9 e B.14 del conto economico per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione e per i due successivi.

La deduzione in esame, ancorché risulti sostanzialmente analoga a quella temporanea prevista per gli incrementi occupazionali intervenuti nel triennio 2005-2007, è ora riconosciuta a regime.

18 RIVALUTAZIONE TERRENI EDIFICABILI E PARTECIPAZIONI

Il comma 156 della legge di stabilità 2014 riapre i termini per la rivalutazione dei terreni e delle quote di partecipazione in società non quotate.

Come nelle precedenti rivalutazioni rimangono invariate le aliquote dell'imposta sostitutiva previste nella misura del 4% per i terreni (agricoli ed edificabili) e per le partecipazioni qualificate e del 2% per le partecipazioni non qualificate.

I beni devono essere posseduti al 1° gennaio 2014, mentre l'asseverazione della perizia nonché il versamento dell'imposta sostitutiva o della prima rata devono essere effettuati entro il 30 giugno 2014. L'asseverazione della perizia deve essere fatta presso il Tribunale oppure presso un notaio.

Come nelle precedenti rivalutazioni la possibilità di rideterminare il valore è riservata alle persone fisiche, alle società semplici e agli enti non commerciali.

19 DETRAIBILITA' POLIZZE VITA E INFORTUNI

La legge di conversione n. 124/2013 al decreto legge n. 102/2013 (c.d. decreto Imu) ha modificato i limiti di detraibilità applicabili dal 2014 ai premi pagati relativamente ai contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stabiliti nella versione originaria del decreto legge. Attualmente, pertanto, la situazione è la seguente:

- per l'anno 2013 l'importo detraibile dei premi pagati relativamente ai contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni (compresa l'invalidità e la non autosufficienza), è di € 630;
- a partire dal 2014 il limite viene ridotto a € 530, salvo per i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, per i quali il limite è di € 1.291,14 (da considerare al netto dei premi aventi ad oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente).

I limiti sopra esposti di € 630 e di € 530, si applicano anche ai premi pagati in relazione a contratti di assicurazione vita e infortuni stipulati o rinnovati prima del 2001.

20 CONTRIBUTO SANITARIO E ASSICURAZIONI RC AUTO

In base all'articolo 12, comma 2 bis, del decreto legge n. 102/2013, a partire dal 2014 i contributi sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli non sono più deducibili dal reddito complessivo Irpef (nel 2013 sono deducibili solo per la parte che eccede i 40 euro).

21 INTERESSI LEGALI: 1,00% DAL 01/01/2014

Dal 1° gennaio 2014 il tasso di interesse legale (ex art. 1284 c.c.) è stato ridotto dal 2,5% annuo all'1% annuo.

La riduzione del tasso legale di interessi è stata disposta dall'articolo 1 del decreto del ministero dell'Economia e delle finanze del 12 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13 dicembre 2013.

Il nuovo importo dell'1% produce effetti sul piano fiscale in quanto si riducono gli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso (art. 132 del D.Lgs. n. 472/1997), mediante il quale è possibile regolarizzare i versamenti omessi, insufficienti o tardivi, beneficiando di una sanzione ridotta. Oltre alla sanzione ridotta, il contribuente deve corrispondere gli interessi moratori calcolati al tasso legale, che maturano giorno per giorno, nel periodo compreso fra la data entro cui doveva essere effettuato l'adempimento e la data di effettivo pagamento.

Poiché il nuovo tasso dell'1% vale dal 1° gennaio 2014, in base al meccanismo del pro rata temporis, si applicherà il tasso legale del 2,5% fino al 31.12.2013 e quello dell'1% dal 1° gennaio 2014 fino alla data del versamento compresa.

22 ACE (Allowance for Corporate Equity)

Per rafforzare la struttura patrimoniale delle imprese, il legislatore ha introdotto un aiuto per la crescita economica: si tratta di una deduzione dal reddito d'impresa, per le imprese che aumentano il proprio capitale rispetto a quello esistente al 31.12.2010, mediante nuovi apporti o accantonamenti di utili (art. decreto legge n. 201/2011).

La misura della deduzione, fino al 31.12.2013, è pari al rendimento nazionale del nuovo capitale proprio, che si determina applicando la percentuale del 3% alla variazione in aumento del capitale proprio, rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31.12.2010.

La legge di stabilità ha ora incrementato il coefficiente da utilizzare per calcolare la detassazione Ace stabilendo nuove percentuali per il prossimo triennio: 4% per il 2014, 4,5% per il 2015 ed infine 4,75% per il 2016.

In pratica, per un soggetto Ires, il risparmio d'imposta che si potrà realizzare nel 2014, sarà pari all'1,1% (27,50% per 4%) dell'incremento patrimoniale realizzato dal 2011 in poi.

23 REGISTRATORI DI CASSA – ABOLITA LA DICHIARAZIONE CARTACEA

Per gli operatori che certificano i corrispettivi mediante l'emissione di scontrino fiscale, a decorrere dal 1° gennaio 2014, non è più necessario comunicare la messa in servizio, la variazione e la disinstallazione dei registratori di cassa.

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 150227 ha infatti eliminato tale obbligo comunicativo, abrogando sia l'art. 8 del D.M. 23 marzo 1983 (relativo alla messa in servizio degli apparecchi e alla variazione dei dati degli stessi) sia l'art. 7 del D.M. 4 aprile 1990 (relativo alla cessazione della funzione fiscale degli apparecchi).

La comunicazione della messa in funzione, variazione o disinstallazione degli apparecchi, entro il giorno successivo, avveniva mediante dichiarazione in forma cartacea, da inviarsi tramite lettera raccomandata alla competente Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate.

Come scritto dalla stessa Agenzia: "le informazioni previste nelle dichiarazioni ora soppresse sono riportate anche nel libretto fiscale di dotazione dell'apparecchio misuratore e sono comunicate telematicamente dal soggetto che ne ha effettuato la verifica periodica all'atto dell'installazione o disinstallazione".

E' da segnalare che non sono stati eliminati gli obblighi di "verificazione periodica" annuale dei registratori di cassa (la scadenza è indicata nella targhetta di verificazione periodica), ma, sempre dal 2014, la prima verificazione periodica deve essere effettuata esclusivamente all'atto della messa in servizio.

24 MODELLO F24 ELIDE – LOCAZIONI

Con provvedimento 3 gennaio 2014, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che le somme dovute in relazione alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili (imposta di registro, tributi speciali, imposta di bollo, sanzioni ed interessi), a decorrere dal 01.02.2014, sono da versare con il modello di pagamento "F24 versamenti con elementi identificativi" (c.d. F24 Elide).

E' bene precisare però che fino al 31.12.2014 sarà possibile utilizzare il modello F23.

Solo a partire dal 1° gennaio 2015 il modello F24 Elide sarà l'unico canale di pagamento per il versamento di imposte su locazioni e affitti.

25 DISTRIBUTORI AUTOMATICI: IVA 10% PER ALIMENTI E BEVANDE

Il decreto legge n. 63/2013, (c.d. decreto Energia), ha modificato le aliquote Iva applicabili alla somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici. In particolare, l'art. 20 del decreto ha sancito l'applicazione dell'aliquota Iva del 10% per tutte le somministrazioni di alimenti e bevande tramite distributori automatici, a prescindere dal luogo di ubicazione degli stessi. L'art. 20, comma 3, del decreto legge n. 63/2013 prevede l'applicazione dell'aliquota del 10% a partire dal 1° gennaio 2014.

E' da segnalare che, fino al 31.12.2013, era prevista una diversa aliquota Iva a seconda del luogo di ubicazione del distributore automatico.

26 CREDITO D'IMPOSTA PER ACQUISTO DI LIBRI

Il decreto di attivazione del piano “Destinazione Italia” (decreto legge n. 145 del 23 dicembre 2013 art. 9) prevede un’agevolazione fiscale sugli acquisti di libri muniti di codice ISBN.

In particolare, per favorire una maggiore diffusione della lettura di libri cartacei, è riconosciuta una detrazione fiscale del 19% sulle spese sostenute nel corso dell’anno solare per l’acquisto di libri per un importo massimo di euro 2.000,00, di cui euro 1.000,00 per i libri scolastici ed universitari ed euro 1.000,00 per tutte le altre pubblicazioni. Sono esclusi gli acquisti di libri in formato digitale.

L’acquisto deve essere documentato fiscalmente dal venditore.

Le modalità per usufruire del credito d’imposta, e la documentazione fiscale necessaria dovranno essere stabiliti con un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico ad oggi non ancora emanato.